



NUOVE NORME

Guido Martinelli

Circolare n. 12/2004

PRIVACY: ADEMPIMENTI E SCADENZE PER GLI ENTI SPORTIVI.

Come è noto la Legge n. 675/96 in materia di tutela dei dati personali, con le sue successive (e numerose) disposizioni modificative, a partire dal 1° gennaio 2004 è stata sostituita dal nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotto con il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (G.U. n. 174 del 29.07.2003 S.O. n. 123/L).

Già negli ultimi mesi del 2003, con una nostra apposita circolare informativa, venivano indicate le principali novità introdotte dal nuovo Codice della privacy, interessanti anche il settore specifico dello sport dilettantistico. Questa circolare intende ora fornire utili informazioni per guidare gli enti a quegli adempimenti che le disposizioni transitorie (artt. 180 e 181) del decreto predetto, hanno imposto a tutti i soggetti destinatari delle nuove disposizioni, anche alla luce dei recenti interventi del Garante della Privacy.



In primo luogo appare opportuno enucleare le principali definizioni classificatorie presenti nel nuovo codice, e tra queste quelle riguardanti il concetto di “trattamento”, “dato personale”, “dati sensibili”, “titolare” del trattamento, soggetto





“interessato”, ect..

Tale operazione si pone l’obiettivo di consentire una migliore comprensione di quei concetti fondamentali nell’ambito della normativa privacy, che ogni ente sportivo dilettantistico (sia associazione che società di capitali senza scopo di lucro, ma anche le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate) deve avere ben presente per ottemperare a quanto richiesto dalla legge.

Ai fini del nuovo codice (e per l’interesse specifico rappresentato dagli enti sportivi dilettantistici destinatari delle presenti note), s’intende per:

- “trattamento”: il termine si riferisce a qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. L’ampiezza definitoria per-





mette di rinvenire anche nello svolgimento quotidiano dell'attività istituzionale degli enti sportivi dilettantistici tale tipologia di operazione;

- "dato personale": è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;

- "dati sensibili": sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella pratica la mera richiesta di certificazioni medico-sanitarie da parte degli enti sportivi integra l'ipotesi descritta;


- "titolare": è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. L'ente sportivo che effettua in qualsiasi modo il trattamento dei dati personali dei propri associati o terzi viene così qualificato;

- "interessato": è la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

- "responsabile": è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo

preposti dal titolare al trattamento di dati personali. Nell'ambito degli organismi sportivi, particolarmente organizzati e strutturati, capita sovente che l'ente stesso, nella persona del suo legale rappresentante, con funzioni di titolare del trattamento, deleghi per esigenze organizzative, il relativo trattamento dei dati a soggetti sia interni che esterni all'organismo. Tali figure ai sensi dell'art. 29 del nuovo Codice devono essere individuate tra i soggetti, che per esperienza, capacità e affidabilità, possano fornire idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia. I compiti affidati al soggetto responsabile devono essere analiticamente approvati per iscritto. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare;

- "incaricati": sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. Gli esempi nella prassi possono essere diversi: si veda il caso in cui l'ente sportivo nomini un soggetto responsabile esterno per la promozione presso i propri soci di una particolare iniziativa istituzionale (il responsabile utilizzerà i dati forniti dall'ente sportivo per "comunicare" l'evento nei confronti dell'intera base sociale e/o associativa dell'ente) e il responsabile a sua volta incarichi il proprio personale, c.d. soggetti "incaricati", per lo svolgimento del servizio richiesto (in tale caso gli oneri saranno posti in capo ovviamente all'ente responsa-



bile, sarà tuttavia utile da parte dell'ente sportivo, accertare tale adempimento e comunque richiederne l'ottemperamento nella lettera di nomina a responsabile stipulata tra l'ente sportivo e il soggetto responsabile medesimo). Soggetti incaricati possono essere ovviamente anche collaboratori, soci e non solo, dello stesso ente sportivo, che effettuano per conto del sodalizio sportivo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui quest'ultimo sia titolare. In questo caso la designazione del soggetto incaricato, spettante in capo all'ente sportivo, deve essere fatta per iscritto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003.

Gli obblighi imposti agli enti sportivi e le relative scadenze.




Come già anticipato nella precedente circolare, anche il nuovo "Codice della Privacy" conferma l'obbligo dell'invio dell'informativa, scritta od orale, da parte dell'ente sportivo al soggetto interessato (art. 13 dlgs. N. 196/2003). L'interessato dovrà essere previamente informato circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui all'articolo 7; gli estremi identificativi del titolare.





Nell'attuali informative utilizzate dagli enti sportivi dovranno essere modificati i riferimenti normativi previsti dalla Legge n. 675/96.

L'art. 23 D.lgs. 196/2003 impone anche agli enti sportivi l'acquisizio-

ne preventiva del consenso per effettuare il trattamento dei dati personali riferibili sia ai soci sia ai soggetti terzi. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Tale prescrizione appare limitata dal successivo art. 24, comma 1, lettera h, del nuovo codice, il quale consente il trattamento dei dati comuni da parte degli enti od organismi senza scopo di lucro, anche senza l'acquisizione del preventivo consenso, qualora il trattamento avvenga per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e/o dallo statuto. Tale regola generale ammette tuttavia una deroga nel caso in cui i dati oggetto del trattamento vengano comunicati all'esterno e siano oggetto di diffusione. Con particolare riferimento all'attività degli enti sportivi, è logico pensare che quanto meno i semplici dati riguardanti i propri associati, siano nella prassi oggetto di comunicazione ai propri organismi sportivi di affiliazione e/o appartenenza ai fini quanto meno dell'attività di tesseramento. Tale circostanza induce chi scrive a ritenere consigliabile, unitamente all'emissione dell'informativa, l'acquisizione del consenso, tale da prevenire ogni possibile forma di contestazione in merito all'eventuale comunicazione all'esterno, in adempimento ad obblighi derivanti allo stesso ente sportivo dall'appartenenza ad una determinata federazione sportiva o ente di promozione sportiva.

L'art. 31 D.Lgs. 196/2003 impone invece a chiunque effettui un'attività di trattamento dei dati personali un generale obbligo di sicurezza, con conseguente custodia e controllo, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecni-





nico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, dei dati personali in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'art. 31 impone l'adozione di un sistema di protezione dei dati comuni e sensibili oggetto del trattamento effettuato anche dagli enti sportivi. Questo adempimento non viene introdotto ex novo con il nuovo Codice della Privacy, in quanto già con il DPR n. 318/1999, il legislatore nazionale aveva fissato alcuni obblighi di tutela e protezione, con particolare riguardo a quei soggetti (aziende, enti pubblici ma anche enti senza scopo di lucro) che effettuavano trattamenti attraverso sistemi informatizzati e automatizzati. Quindi tutti gli enti che non hanno predisposto un "sistema di misure di sicurezza" in base al DPR n. 318/1999, dovranno adempiere a tale obbligo entro il 30 giugno 2004.

Vediamo quali sono le misure di sicurezza minime che ogni ente sportivo dovrà adottare per non rischiare, in caso di controllo e verifiche (attraverso la Guardia di Finanza organo a ciò deputato), le diverse sanzioni amministrative previste dal decreto del 2003.

L'ente sportivo (la quasi totalità con evidenza) che effettua trattamento dati attraverso strumenti elettronici (anche il semplice computer), dovrà adottare le seguenti misure minime di sicurezza, ai sensi dell'art. 34 del codice (oltre alle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003, gli enti che effettuano il trattamento automatizzato di dati

personali dovranno confrontarsi con le specifiche disposizioni di cui all'Allegato B al nuovo codice che potrà essere visionato insieme all'intero provvedimento all'indirizzo internet: www.garanteprivacy.it):

a) autenticazione informatica ovvero dovrà essere adottato un sistema (es. password nella versione più semplice, oppure anche smart card, ect.) che consenta di verificare in modo certo e univoco l'identità di chiunque acceda agli elaboratori e a tutta la strumentazione elettronica con la quale si effettua il trattamento dei dati;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione ovvero l'ente titolare del trattamento dovrà:

1. impartire precise istruzioni ai propri incaricati affinché adottino le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle loro password di accesso ai propri programmatori o computer;

2. ogni incaricato che avrà la possibilità di effettuare un proprio accesso ad un programma che effettua il trattamento dei dati, dovrà custodire diligentemente i dispositivi necessari per il suddetto accesso e quindi la personale password;

3. la password dovrà essere lunga almeno 8 caratteri e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato a cui appartiene;

4. la password dovrà essere modificata dall'incaricato ogni sei

**nuove
norme**

mesi nel caso di trattamento di dati ordinari (ogni tre mesi invece che nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari);

5. deve essere impartite precise disposizioni ai soggetti incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione ovvero se il trattamento dei dati prevede la necessità di utilizzare diversi soggetti incaricati all'interno dell'ente sportivo con compiti distinti (ad esempio un soggetto provvede a raccogliere i dati in fase di iscrizione e un altro soggetto effettua un distinto trattamento, ad esempio il loro inserimento in un data base a fini statistici) deve essere adottato un sistema di accesso ai dati diverso da incaricato ad incaricato, che permette ad ognuno di svolgere separatamente ed esclusivamente la tipologia di operazione per la quale il medesimo soggetto è stato delegato dal titolare del trattamento;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici ad esempio, oltre alla eventuale custodia a mezzo sistemi di allarme, si dovranno adottare l'uso di software che contrastino i virus informatici (c.d. "antivirus"), aggiornati almeno ogni sei mesi; e ancora l'adozione di misure che consentano il salvataggio dei dati con cadenza

LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(D. Lgs. n. 196/2003, art. 4, 1° comma, lett. g e art. 29)

L'ente nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Le comunica che a far data dal giorno Ella è stato designato Responsabile per il trattamento dei dati personali di seguito meglio specificati:

.....
.....
.....
.....

depositati presso codesto ente, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, lett. g) e art. 29, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Ella pertanto sarà tenuto ad assicurare quanto segue:

1. procedere al trattamento dei dati personali di cui all'art. 4, 1° comma, lett. a) e b) della legge in questione, attenendosi alle istruzioni impartite da codesto ente che assume la qualifica di Titolare dei predetti dati, assicurando altresì la puntuale osservanza del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
2. curare che l'eventuale personale incaricato del trattamento operi in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari impartite a tale proposito;
3. avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea, informatica e telematica venga trattato per i soli fini per i quali è destinato;
4. controllare che i dati personali vengano comunicati e/o diffusi nel rispetto delle prescrizioni che Le saranno impartite;
5. controllare che i dati personali vengano trattati nel rispetto delle modalità di raccolta e trattamento previste dal D.lgs. n. 196/2003 (artt. 11 e segg.);
6. verificare che le informative di cui all'art. 13 vengano effettivamente rese;
7. controllare che gli incaricati raccolgano il consenso scritto dell'interessato per il trattamento dei dati personali e per la loro comunicazione e diffusione, se necessarie;
8. autorizzare di volta in volta la comunicazione e/o la diffusione dei dati personali;
9. conservare i dati personali raccolti su supporti cartacei ed i dati personali raccolti su supporti informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 31 e segg. del Codice in questione, osservando in particolare i seguenti requisiti minimi di sicurezza:
 - password per l'accesso ai sistemi informatizzati utilizzabili solo dagli incaricati;
 - custodia delle pratiche che contengono dati personali, soprattutto se "sensibili", in armadi o cassette chiuse a chiave dopo l'uso;
 - (altre indicazioni di sicurezza)
 -

Con preghiera di sottoscrivere la presente a titolo di ricevuta e per accettazione integrale del suo contenuto, Le porgiamo distinti saluti.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il/La Sig./Sig.ra sottoscrive la presente in data per ricevuta dell'originale e per integrale accettazione di quanto in essa espresso. Nello specifico, accetta di essere designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003.

In fede.

FIRMA PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE

LETTERA DI NOMINA PER L'INCARICATO DEL TRATTAMENTO

(art. 4, 1° comma, lett. h) ed art. 30 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196)

L'ente nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed in particolare degli artt. 4, 1° comma, lett. h) e 30, La incarica a far data dal giorno al trattamento dei dati personali che sono in possesso dello scrivente ente riguardanti:

- dati comuni
- dati sensibili

La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal Responsabile (o dal Titolare del trattamento, in mancanza del Responsabile).

Ella dovrà conservare i dati su supporti cartacei e/o informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e seguenti della legge citata, osservando le seguenti modalità:

1. trattandoli in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l'attività svolta;
3. verificando, ove possibile, che siano esatti e provvedendo, se necessario, al loro aggiornamento;
4. verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento;
5. rispettare, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza;
6. consegnare i documenti ed i dati corredati degli elenchi dei documenti in uscita, pervenuti da altri Incaricati, direttamente all'interessato;
7. in caso di allontanamento anche temporaneo dalla sede dell'ente dovrà essere verificato che terzi, anche se collaboratori dell'ente stesso, non possano accedere a dati non di loro pertinenza.

Le saranno comunicate in seguito le eventuali diverse misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e seguenti della legge in questione, nonché le modalità operative da seguire in proposito.

La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente sportivo nella persona del suo legale rappresentante e Titolare, sig./sig.ra

(La informiamo infine che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott./Sig.)


Con preghiera di sottoscrivere la presente a titolo di ricevuta e per accettazione integrale del suo contenuto, Le porgiamo distinti saluti.




almeno settimanale, ect.;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (per brevità "DPS", di cui in seguito se ne parlerà diffusamente).

Fin qui le misure da adottare entro il 30 giugno 2004 salvo ipotesi di proroghe, concesse dal Garante medesimo che, nel momento in cui si redigono le presenti note, non risultano comunicate ufficialmente dall'Autorità Garante per la Privacy. Di tali eventuali proroghe se ne darà comunque immediata comunicazione con apposita circolare informativa. Qualora tali proroghe intervenissero, il legislatore richiederà che possano "spostarsi" in avanti temporalmente i nuovi adempimenti in merito alle misure minime di sicurezza per gli enti che effettuano trattamenti di dati comuni e sensibili; tra questi nuovi adempimenti si registrano sicuramente quelli di cui alle precedenti lettere b, c, d, f e soprattutto quelli riguardanti il "DPS" (lettera e). Per gli altri - lettere "a" ed "e" - risulta opportuno per attivarsi entro la data del prossimo 30 giugno. Qualora invece le predette (e tanto attese!) proroghe non fossero concesse, si comunica che con parere del 22 marzo 2004 il Garante ha specificato che qualora il titolare del trattamento dei dati, e quindi l'ente sportivo, disponga di strumenti elettro-





IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il/La Sig./Sig.ra sottoscrive la presente in data per ricevuta dell'originale e per integrale accettazione di quanto in essa espresso. Nello specifico, accetta di essere designato incaricato per il trattamento ai sensi degli artt. art. 4, 1° comma, lett. h) ed art. 30 D. Lgs. 30.06.2003.

In fede.

FIRMA PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE

nici che per obiettive ragioni tecniche non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle nuove misure minime di sicurezza di cui all'art. 34 (le indicate lettere b, c, d, f e g), il titolare potrà descrivere le medesime (ergo autocertificare) ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria sede, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del decreto del 2003, e quindi, entro e non oltre il 1° gennaio 2005. Per quegli enti sportivi che invece effettuano il trattamento dei dati senza l'ausilio di strumenti elettronici si dovranno osservare le norme di cui all'art. 35 del decreto. Così il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici sarà consentito solo se saranno adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), sopra indicato, le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'ideale custodia di atti e docu-

menti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti (es. archivi chiusi a chiave);

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Passiamo ora all'analisi di quella che sembra ad oggi la maggiore novità imposta dal decreto, alla luce anche dei recenti interventi del Garante, anche agli enti sportivi che effettuano il trattamento dei dati sensibili, ovvero la redazione del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS).

L'obbligo sussiste per tutti quegli enti che effettuano il trattamento di dati sensibili o giudiziari attraverso strumenti elettronici. Da ciò ne deriva che:

- solo gli enti sportivi che trattano con l'utilizzo di mezzi informatici e/o automatizzati/elettronici i dati sensibili (ad es. il semplice trattamento elettronico - anche se non frequente - di certificati medici inerenti lo stato di salute di un socio frequentatore le attività del sodali-

**INFORMATIVA AI SENSI
DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003**

Gentile sig./sig.ra,
ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di
cui codesto ente _____ entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall'ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

- a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
- b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
- c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e - disposizione eventuale - possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.





L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è "....." (indicare l'ente sportivo) con sede in

Responsabile del trattamento è il Sig./Dott..... (da indicare se nominato).

Per ricevuta comunicazione



FAC-SIMILE

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Luogo.....

data.....

Nome.....

Cognome.....

Firma leggibile.....

Se i dati sensibili dovranno essere comunicati anche a terzi occorrerà integrare la formula con la seguente:

"consento anche che i dati riguardanti.....siano comunicati a..... e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti".

Firma.....

Data.....

zio sportivo e/o dell'atleta tesserato) saranno obbligati a predisporre il DPS;

- non sono obbligati alla redazione del DPS gli enti sportivi che "trattano" dati sensibili senza l'ausilio di supporti elettronici;

- non sono obbligati alla redazione del DPS gli enti sportivi che "trattano" dati comuni, sia con l'ausilio di supporti elettronici sia con il loro ausilio.




Per quanto detto non sembrano molte le ipotesi in cui gli enti sportivi si troveranno obbligati ad adottare entro il 30 giugno 2004 (salvo


proroghe) il predetto DPS.

In sintesi si indicano comunque i contenuti principali che il DPS dovrà contenere, rinviando comunque la lettura delle istruzioni fornite dal garante per la Privacy (sub all. n° 6):

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali (si fa' riferimento ovviamente solo ai dati sensibili e, pur senza alcun interesse per gli enti sportivi, i dati giudiziari);

2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;





FAC-SIMILE

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI AD USO ISTITUZIONALE

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali e in particolare:

.....
(specificare sinteticamente finalità e modalità del trattamento)

.....
(specificare sinteticamente finalità e modalità di comunicazione e diffusione a terzi).

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l'ente sportivo.....
.....non potrà dar luogo ai servizi citati.

Luogo.....

data.....

Nome.....

Cognome.....

Firma leggibile.....

Se le informazioni devono essere comunicate a terzi sarà necessario integrare la formula con la seguente:

"consento anche che i dati riguardanti.....siano comunicati a.....e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti".

Firma.....

Data.....


3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;

6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire

eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambia-



menti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.




Infine l'art. 26 D.lgs. 196/2003 disciplina il sistema di garanzie per il trattamento di dati sensibili. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere anche misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi a terzi.



Così come previsto dalla legge 675/96 anche il nuovo codice prevede l'obbligo per gli enti sportivi che effettuano il trattamento di dati sensibili (ad es. le predette certificazioni medico-sanitarie), di richiedere un'autorizzazione al Garante (art. 41 decreto 196/2003).

Il Garante emette un provvedimento teso a valutare esclusivamente che il trattamento in questione non comporti particolari rischi di danno o di pericolo per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dei soggetti interessati.

Il nuovo art. 41 del decreto prevede tuttavia che nel caso ci si trovi in una delle situazioni già previste e acconsentite nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante, l'ente sportivo "titolare" non sarà tenuto presentare specifica richiesta di autorizzazione al Garante stesso (art. 41, comma 1, D.lgs. 196/2003). Si deve quindi segnalare che il Garante in data 31.01.2002 ha emanato un provvedimento di autorizzazione generale (n. 2/2002), valevole fino al 30.6.2004 (per effetto di una proroga concessa per la gestione della fase transitoria inerente al passaggio dalla Legge 675/96 al Decreto 196/2003), con il quale si autorizzano al trattamento dei dati sensibili, tra gli altri soggetti, le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le associazioni e gli altri organismi che gestiscono impianti e strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.

Tale provvedimento elimina, almeno fino alla data indicata del 30.6.2004 (è verosimile ritenere – e di tale circostanza ne sarà data comunicazione – che il Garante prorogherà ulteriormente la predetta autorizzazione), l'obbligo generalizzato della richiesta della autorizzazione, imposto ai titolari che effettuano il trattamento di dati sensibili, e tra questi quindi anche i sodalizi sportivi dilettantistici.





DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINI- ME DI SICUREZZA

(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri

oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusi-

**nuove
norme**

rezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.

615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;



19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;



19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misu-





re disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in


essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disci-



plinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.

Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi

accedono sono preventivamente autorizzate.

Circolare n. 13/2004

ADEMPIMENTI PRIVACY: PROROGA AL 31.12.2004.


Si segnala l'approvazione in data 22 giugno nella seduta n. 161 del Consiglio dei Ministri, di un decreto legge concernente la "Proroga dei termini in materia di accesso alle professioni, di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché in materia di protezione dei dati personali".


Nella precedente circolare (n. 12) si ricordava che anche gli enti sportivi che effettuano un'attività di trattamento dei dati personali, sono soggetti ad un generale obbligo di sicurezza, con conseguente adozione, proprio in relazione al suddetto trattamento, di un sistema di protezione dei dati comuni e sensibili trattati. Nella stessa circolare è stata ulteriormente indicata la tipologia delle "vecchie" misure di sicurezza, già previste dal D.P.R. n. 318/99, da adottare entro e non oltre il 30.06.04, e le "nuove" misure di sicurezza disciplinate dal nuovo Codice della Privacy e dall'allegato "B", la cui adozione slitta, per effetto del provvedimento normativo approvato dal Consiglio dei Ministri, dal 30 giugno al 31.12.2004.

Solo a titolo riepilogativo (si rinvia alla circolare n. 12 per l'analisi dei contenuti) si precisa quindi che a far data dal 31.12.2004, gli enti sportivi dovranno:

a) prevedere l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione onde consentire un accesso protetto dei dati;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione per l'accesso ai medesimi;





d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (solo qualora gli enti sportivi effettuino trattamenti di dati sensibili con strumenti elettronici).

Si ricorda anche che il Garante aveva specificato che qualora il titolare del trattamento dei dati, e quindi l'ente sportivo, disponga di strumenti elettronici che per obiettive ragioni tecniche non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle "nuove" misure minime di sicurezza, il titolare potrà descrivere le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria sede, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del decreto del 2003, e quindi, entro e non oltre il 1° gennaio 2005. Il decreto legge ha prorogato tale data al 31.03.2005.

Circolare n. 14/2004

PRIVACY: RINNOVATE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le associazioni sportive potranno continuare a gestire i dati personali e sensibili in loro possesso, per motivi attinenti alle finalità dell'associazione, senza richiedere la preventiva autorizzazione da parte del Garante, fermo restando, però, il consenso da parte dell'interessato.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti rilasciato, in data 30/06/2004, le nuove autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili, aggiornando le precedenti (nn. da 1 a 7/2002, scadute il 30 giugno 2004) in rapporto alle novità introdotte dal Codice della Privacy (d.lg. n. 196/2003). Le autorizzazioni che interessano le associazioni sportive sono le nn. 1, 2 e 3 e riguardano precisamente: il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (n.1), il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n.2) e il trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (n.3).

Il rinnovo consente alle associazioni sportive di non dover richiedere apposite autorizzazioni caso per caso, essendo sufficiente che si osservino le prescrizioni contenute nei provvedimenti. Le nuove autorizzazioni generali rilasciate dal Garante non contengono mutamenti sostanziali rispetto alle precedenti ma semplici precisazioni o integrazioni. Fermo restando la necessità del consenso dell'interessato, le autorizzazioni generali vengono incontro all'esigenza degli operatori, evitando di dover attendere l'autorizzazione del Garante per ogni specifico trattamento. Le autorizzazioni in questione non risultano, al momento, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

La Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) si trova sul sito www.fidal.it (per le società)

**nuove
norme**